REGOLAMENTO (CE) N. 1439/2003 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 896/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 ([2]), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1303/2003 ([4]), ha fissato le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in vigore dal 1º luglio 2001 per la gestione dei contingenti tariffari all'importazione, previsti all'articolo 18, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento.

(2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 896/2001 determina in particolare le modalità di fissazione del quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari A/B e C sulla base della media delle importazioni primarie di banane realizzate negli anni 1994, 1995 e 1996, prese in considerazione per la gestione dei contingenti tariffari aperti per l'anno 1998.

(3) In un'ottica di attualizzazione dei dati e di semplificazione della gestione del regime risulta opportuno, per i contingenti tariffari A/B e C aperti per l'anno 2004 e successivamente per l'anno 2005, calcolare il quantitativo di riferimento degli operatori tradizionali in funzione dell'utilizzazione dei titoli di importazione loro rilasciati in applicazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 896/2001 e/o loro ceduti conformemente all'articolo 20 dello stesso regolamento, nel corso dell'anno 2002 e successivamente dell'anno 2003.

(4) Spetta alle competenti autorità nazionali effettuare i controlli documentali necessari a verificare l'utilizzazione del titolo di importazione da parte del titolare del documento o da parte del cessionario in caso di trasferimento del titolo effettuato conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 896/2001 nonché alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 ([6]).

(5) È opportuno tener conto della situazione particolare in cui potrebbero versare gli operatori tradizionali cui nel 2004 e/o nel 2005 fosse attribuito un quantitativo di riferimento eccezionalmente basso a seguito di una situazione di grave disagio tale da compromettere la loro attività nel corso dell'anno di riferimento e prevedere una procedura per adottare le opportune misure che potrebbero risultare giustificate, entro i limiti dei quantitativi fissati nell'ambito dei contingenti tariffari A/B e C.

(6) Deve essere di conseguenza modificato il regolamento (CE) n. 896/2001.

(7) Va ricordato che le disposizioni del regime d'importazione non possono né creare diritti acquisiti, né essere invocate dagli operatori come attese legittime.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione della banana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 896/2001 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1) "operatore tradizionale": l'agente economico, persona fisica o giuridica, agente individuale o associazione, stabilito nella Comunità, il quale ha acquistato per proprio conto un quantitativo minimo di banane originarie dei paesi terzi presso i produttori, od eventualmente ha realizzato per proprio conto la produzione e quindi la spedizione e la vendita nella Comunità, durante uno degli anni del periodo di riferimento utilizzato fino al 31 dicembre 2003.

L'operazione di cui al primo comma è denominata in appresso "importazione primaria".

Il quantitativo minimo di cui al primo comma è di 250 tonnellate, o di 20 tonnellate quando la commercializzazione o l'importazione riguardano unicamente banane di lunghezza inferiore o uguale a 10 centimetri.»

([1]) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.
([2]) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13.
([3]) GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.
([4]) GU L 185 del 24.7.2003, pag. 5.
([5]) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
([6]) GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.

2) Gli articoli 4 e 5 sono sostituiti dal testo seguente:

«*Articolo 4*

1. Il quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale A/B è fissato, su semplice richiesta scritta dell'operatore, in funzione dell'utilizzazione dei titoli di importazione rilasciatigli o da lui utilizzati come cessionario a seguito di un trasferimento effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, rispettivamente per l'anno 2002, per le importazioni da realizzare nel 2004, e per l'anno 2003 per le importazioni da realizzare nel 2005.

2. Ogni operatore tradizionale presenta la domanda di quantitativo di riferimento presso la competente autorità nazionale non oltre il 15 settembre dell'anno che precede quello per il quale è aperto il contingente tariffario.

La domanda contiene l'indicazione dei quantitativi di banane per i quali il richiedente ha utilizzato i certificati di importazione rilasciati per l'anno che determina il quantitativo di riferimento, conformemente al paragrafo 1, ed è accompagnata da copie dei titoli di importazione utilizzati dall'operatore tradizionale richiedente.

3. Gli operatori nati dalla fusione di operatori tradizionali, aventi ciascuno diritti in virtù del presente regolamento, beneficiano degli stessi diritti degli operatori iniziali.

Articolo 5

1. Le competenti autorità nazionali effettuano i controlli necessari a determinare il quantitativo di riferimento degli operatori tradizionali per ciascuno dei due anni 2004 e 2005. Il controllo sull'utilizzazione dei titoli viene effettuato sulla base delle copie di titoli rilasciati e utilizzati dall'operatore richiedente.

In caso di trasferimento del titolo a norma dell'articolo 20, le competenti autorità nazionali degli Stati membri interessati si comunicano le necessarie informazioni.

2. Le competenti autorità nazionali comunicano alla Commissione, non oltre il 15 ottobre dell'anno che precede quello per il quale è aperto il contingente tariffario, il totale dei quantitativi di riferimento, separatamente per i contingenti tariffari A/B e C.

3. Tenuto conto delle comunicazioni effettuate in applicazione del paragrafo 2, e in funzione dei quantitativi disponibili dei contingenti tariffari A/B e C, la Commissione fissa, se del caso, un coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale.

4. Le competenti autorità nazionali notificano ad ogni operatore tradizionale il suo quantitativo di riferimento, eventualmente adeguato mediante applicazione del coefficiente fissato conformemente al paragrafo 3, non oltre il 15 novembre.

5. Nei casi in cui il quantitativo di riferimento attribuito all'operatore risulta eccezionalmente basso a seguito di una situazione di grave disagio che ha colpito la sua attività nel corso dell'anno di riferimento, l'autorità nazionale competente può presentare alla Commissione una domanda di riconoscimento di tale situazione di disagio, accompagnata dai necessari documenti giustificativi. La Commissione adotta, se del caso, adeguate misure conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 404/93, entro i limiti dei quantitativi fissati nell'ambito dei contingenti tariffari A/B e C.

6. Nell'allegato figura l'elenco delle autorità competenti dei singoli Stati membri. Tale elenco è modificato dalla Commissione in funzione delle modifiche trasmesse dagli Stati membri.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione